



24110-20

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezioni Unite Civili

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

eu.

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| ANGELO SPIRITO | - Presidente Sezione - |
| FELICE MANNA | - Presidente Sezione- |
| AMELIA TORRICE | - Presidente Sezione - |
| LUCIA TRIA | - Presidente Sezione - |
| MASSIMO FERRO | - Rel. Consigliere - |
| ALBERTO GIUSTI | - Consigliere - |
| CHIARA GRAZIOSI | - Consigliere - |
| FRANCESCO MARIA CIRILLO | - Consigliere - |
| ROBERTA CRUCITTI | - Consigliere - |

R.G.N. 18464/2019 Cron <i>24110</i> Rep. Ud. 20.10.2020 S.U.
--

Oggetto: affidamento di somme a privato per investimento finanziario - deviazione ad altro scopo - risarcimento danno - responsabilità aggiuntiva della banca intermediaria - DIP - Reg.UE n.1215/2012 - giurisdizione

Ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Sul ricorso n. 18464-2019 proposto da:

(omissis)

(omissis) , rappr. e dif. dagli avv.

(omissis) e (omissis)

(omissis) , elett. dom. in (omissis) presso il loro

studio, in (omissis) , come da procura in calce all'atto

385
2020

d

-ricorrenti-

Contro

(omissis) PLC, società con sede legale in (omissis)
(omissis), in persona del segretario, rappr. e dif.
dagli avv. (omissis) e
(omissis) e (omissis)
(omissis), elett. dom. presso lo studio del
terzo in (omissis), come da procura e apostille in calce
all'atto

-controricorrente-

(omissis)

(omissis) LTD

-intimati-

Sul regolamento di giurisdizione sollevato nel procedimento avanti al Trib.
Aosta dai ricorrenti, in R.G. 74/2019;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto
Procuratore Generale dott. Ignazio Patrone, che ha concluso perché sia
dichiarata la competenza giurisdizionale delle Corti inglesi quanto alle
domande svolte contro (omissis) plc;

viste le memorie dei ricorrenti e della controricorrente (omissis) plc;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20.10.2020
dal consigliere relatore dott. Massimo Ferro

FATTI DI CAUSA

1. (omissis)

(omissis) propongono ricorso per
regolamento di giurisdizione nel procedimento civile, promosso ex art.702-
bis c.p.c. avanti al Tribunale di Aosta, n. 74/2019, nel quale sono stati

convenuti, in giudizio di responsabilità, (omissis)
(omissis) ;

2. i ricorrenti hanno avanzato la domanda di risarcimento dei danni subiti dall'operato di (omissis) che nel 2015, con la società di diritto inglese dal medesimo interamente partecipata e amministrata (omissis) LTD, avrebbe realizzato artifici e raggiri rappresentando se stesso quale esperto finanziario e così raccogliendo dai primi un'ingente somma (euro 3.158.419), da immettere in distinti *trust* (poi non costituiti con la debita registrazione), con finalità d'investimento e nomina della (omissis) quale *trustee*; i versamenti, effettuati sui conti correnti di (omissis) costituiti presso la banca (omissis), venivano invece deviati in spese voluttuarie, effettuate da (omissis) in gran parte presso case di gioco, tra cui (omissis) (omissis);

3. (omissis) e (omissis) sono stati chiamati a rispondere per responsabilità extracontrattuale, (omissis); a sua volta per aver omesso di applicare la normativa inglese antiriciclaggio ((omissis) (omissis)), attuativa della corrispondente Direttiva UE, così non astenendosi dal dar corso alle relative operazioni sospette, e tutti in solido; in particolare, nella prospettazione della domanda, il danno non si sarebbe verificato se la banca non avesse mancato di qualificare come sospetti i 48 bonifici in ingresso e a distanza ravvicinatissima, per rilevanti importi, sui conti di una società ((omissis)) sino a quel momento inattiva, con oggetto sociale commerciale incompatibile (vendita all'ingrosso di abbigliamento e calzature), così come le centinaia di pagamenti in uscita, anch'essi incompatibili con la corretta gestione di una società commerciale, perché ben 133 con carta di credito (e per 2,3 milioni euro) verso un soggetto ad altissimo rischio di riciclaggio, come una casa di gioco;

4. la giurisdizione del giudice italiano, contestata dalla controricorrente banca (avente sede in (omissis)) ed oggetto di rilievo critico del giudice istruttore (in atto di rinvio d'udienza), è sostenuta dai ricorrenti con riguardo alle domande verso tutte le parti e nello specifico verso (omissis) in virtù dell'art.8 n.1 Regolamento UE n.1215/2012, stante

il loro collegamento stretto, essendo il contesto una stessa fattispecie di fatto e di diritto, avendo in prospettazione la banca fornito un apporto causale negligente decisivo nella determinazione del danno e coincidendo esso con quello richiesto agli altri soggetti, così potendosi tutti convenire avanti al giudice del luogo (in Italia) in cui anche solo uno sia domiciliato (in tal caso il ^(omissis));

5. equal titolo di radicamento della giurisdizione italiana sarebbe poi nell'art.7 n.2 Reg. n. 1215 cit. che, per gli illeciti dolosi o colposi, prevede che una persona domiciliata in uno Stato membro possa essere convenuta in altro davanti al giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire, inteso – nella vicenda – il luogo del fatto generatore del danno, coincidente con la sede del ^(omissis) ;

6. ^(omissis) avversa la richiesta declaratoria di giurisdizione italiana, contestando sia il collegamento fra le domande, sia il rischio di decisioni incompatibili; quanto al primo, i titoli dell'assunta responsabilità sarebbero diversi (rispettivamente una condotta materialmente truffaldina ovvero la non vigilanza per la normativa antiriciclaggio); quanto al secondo, le potenziali decisioni resterebbe non interagenti, senza conflitto, anche per l'ipotesi di ritenuta violazione delle ^(omissis) da parte di ^(omissis) ed esclusione dell'illecita sottrazione di danaro da parte di ^(omissis) e ^(omissis); in ogni caso, era dubbio che almeno uno dei convenuti fosse domiciliato in Italia, posto che l'unico con tale requisito (^(omissis)) in realtà risultava irreperibile da Taranto sin dall'aprile del 2012;

7. avendo riguardo al criterio dell'art.7 n.2 Reg. UE n. 1215/2012, ^(omissis) contesta che, per la relativa previsione del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto, possano avere rilievo le condotte dissipative di ^(omissis), quali attuate – ma nemmeno del tutto – in ^(omissis) ; invero, le operazioni attuate da ^(omissis) con ^(omissis) sono state tutte prospettate siccome avvenute in ^(omissis) , ivi essendo stato acceso il conto della società presso cui sono stati effettuati i versamenti, nonché l'altro conto di ritrasferimento delle somme, così come in quel territorio ^(omissis) avrebbe dato

disposizioni di reimpiego delle somme a proprio vantaggio ed ancora in ^(omissis)
(omissis) la banca avrebbe omesso la vigilanza.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. osserva preliminarmente il Collegio che il regolamento proposto è ammissibile; entrambe le parti danno atto che il giudice istruttore ha già operato un primo rilievo di difetto di giurisdizione di tutte le domande attoree, così sollevando il dubbio sulla giurisdizione italiana, ma all'interno di un provvedimento istruttorio (il rinvio d'udienza per una più corretta organizzazione del contraddittorio) che non ha assunto veste definitiva; trova così applicazione il principio per cui la effettiva preclusione alla proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione opera solo nell'ipotesi in cui il giudice «*abbia emesso un provvedimento non modificabile o revocabile in tema di giurisdizione e che, quindi, costituisca elemento ostativo alla proponibilità del ... mezzo*» (Cass. s.u. 1605/2020), difettando tale connotato ove ricorra, come nella specie, «*una delibazione sulla giurisdizione ancora suscettibile di ripensamento*»;

2. va ancora premesso che non sussistono elementi sufficienti per escludere, come meramente posto in dubbio dal controricorrente, che almeno una delle parti (^(omissis)) fosse domiciliata in Italia (Taranto), posto che a tale conclusione, allo stato degli atti, non può pervenirsi in considerazione della sola irreperibilità attestata in notifica di un singolo atto, né può affermarsi un diverso e specifico domicilio di tale parte in altro Stato (diverso dall'Italia); la relativa constatazione meramente anagrafica, se ha determinato appunto l'iter notificatorio ai sensi dell'art.143 c.p.c. (correttamente operato, per quanto qui rileva), va invero contrapposta ad un complesso di elementi fattuali, già introdotti in giudizio e apprezzabili, come la stessa ultima residenza anagrafica ancora in Taranto (senza altre informazioni di trasferimento all'estero), la conclusione in quella città delle trattative e intese d'investimento con i ricorrenti (le loro famiglie, le società di riferimento), le massicce operazioni di gioco presso il ^(omissis)

(omissis) (in pieno utilizzo delle somme revenienti dai fondi appositamente costituiti su società proprie estere e però in Italia spese); a tali circostanze non possono essere aggiunte quelle riportate nella (seconda) memoria depositata ex art.380-ter c.p.c. dai ricorrenti, non risultando la prova della notifica alla controparte di tale atto;

3. ritiene il Collegio sussista la giurisdizione italiana, trovando in primo luogo applicazione l'art.8 n. 1 REGOLAMENTO (UE) N. 1215/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 12 dicembre 2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, per il quale *Una persona domiciliata in uno Stato membro può inoltre essere convenuta: 1) in caso di pluralità di convenuti, davanti all'autorità giurisdizionale del luogo in cui uno di essi è domiciliato, sempre che tra le domande esista un collegamento così stretto da rendere opportuna una trattazione unica e una decisione unica onde evitare il rischio di giungere a decisioni incompatibili derivanti da una trattazione separata;*

4. va invero dato corso all'orientamento, seguito da queste Sezioni Unite nella ordinanza n. 11519/2017, secondo il quale è ben vero che «l'art. 6, n. 1, del regolamento comunitario n. 44/2001 (oggi sostituito dall'art. 8, n. 1, di quello n. 1215/2012) va interpretato restrittivamente, integrando una regola speciale in deroga a quella generale di cui al suo precedente art. 2, per cui non può essere esteso oltre le ipotesi previste. Ne consegue che una persona domiciliata in uno Stato membro non può essere evocata in giudizio in altro Stato membro, ove è domiciliato uno degli altri convenuti, qualora le domande abbiano oggetto e titolo diversi, siano tra loro compatibili, e non una subordinata all'altra, e non sussista il rischio di decisioni incompatibili, ma solo la possibilità di una divergenza nella loro soluzione o la potenziale idoneità dell'accoglimento di una di esse a riflettersi sull'entità dell'interesse sotteso all'altra»; nella fattispecie tuttavia, la responsabilità ascritta ai convenuti, benché fondata su violazioni di norme diverse, appare identicamente di natura extracontrattuale (almeno in prospettiva), essendo chiamati in solido ^(omissis) e ^(omissis) a rispondere di

un illecito sostanzialmente coincidente con una condotta penalmente prevista (truffa) e la banca di una condotta omissiva, in violazione delle regole inglesi di (omissis), attuative della III Direttiva UE sull'antiriciclaggio 2005/60/CE; il fatto è però stato allegato come unitario, posto che l'esercizio della complessa azione di responsabilità, per gli effetti risarcitori invocati, implica l'accertamento di tutte le condotte che, anche solo oggettivamente e pur senza concorso soggettivo tra i rispettivi autori, hanno determinato la definitiva perdita delle somme date in investimento dai ricorrenti a (omissis), affluite su società prima inerte e ad oggetto sociale diverso, subito deviate su società terze e parimenti improprie, quanto ad attività dichiarata, rispetto alle altrettanto massicce e rapide operazioni di spesa, riconoscibilmente qualificabili – *in thesi* - in collegamento con indice di rischiosità tanto evidente quanto paradigmatico;

5. inoltre, la stessa configurazione di indifferenza o compatibilità di decisioni potenzialmente diverse, va del tutto esclusa; una piena utilità recuperatoria delle azioni intraprese è stata invero configurata dai ricorrenti ove, in primo luogo, il giudizio pervenga ad una dichiarazione di responsabilità sia di (omissis) che della (omissis), società di raccolta dei flussi finanziari dal primo illecitamente utilizzati, rappresentando l'accertamento del relativo titolo requisito indispensabile per delineare la sequenza causale che, attraverso le omissioni di controllo della banca, conduca a dimostrare che esse hanno consentito la perdita di disponibilità definitiva delle somme in quel modo reperite; il che impone di ipotizzare che una pronuncia negativa quanto al primo profilo di responsabilità avrebbe la portata di interrompere il nesso causale rispetto alla produzione del danno definitivo – richiesto in solido - ed imputabile alla mancata attivazione, fondata o meno, dei poteri di sospensione delle operazioni ordinate (e non certo revocate o contestate) dal terzo (omissis) alla banca stessa; così come una eventuale declaratoria di omessa vigilanza sull'operazione e omessa segnalazione alle autorità regolatorie delle operazioni bancarie, in (omissis), quand'anche in sé pronunciata, non parrebbe integrare automaticamente il più complesso titolo di responsabilità prospettato dai ricorrenti e necessario affinché sia

conseguita una condanna risarcitoria altresì del danno denunciato in capo a (omissis) , la cui responsabilità è dunque parimenti indispensabile, nella utile prospettiva di connettersi alle attività di mancato presidio finanziario sui capitali riferibili alla banca, in essa transitati e non monitorati;

6. può così affermarsi che *«non è sufficiente che sussista una divergenza nella soluzione della controversia, dato che è anche necessario che tale divergenza si collochi nel contesto di una stessa fattispecie di fatto e di diritto»* (Cass. s.u. 11519/2017); parimenti, appare rispettato il limite esterno di applicazione del principio, formulato in tema dalla Corte di Giustizia in C-366/13 nella decisione 20 aprile 2016 (Profit Investment SIM S.p.A.) per cui l'art. 6, punto 1, del Regolamento n. 44/2001 – sostanzialmente riprodotto nell'art. 8 n.1 Regolamento UE n. 1215/2012 – dev'essere interpretato nel senso *«che, nell'ipotesi di due ricorsi proposti contro una pluralità di convenuti, aventi oggetto e titolo diversi e tra i quali non intercorra una relazione di subordinazione o d'incompatibilità, non è sufficiente che l'eventuale accoglimento di uno di essi sia potenzialmente idoneo a riflettersi sull'entità dell'interesse a tutela del quale l'altra domanda è stata proposta affinché vi sia un rischio di decisioni incompatibili ai sensi di tale disposizione»*;

7. altresì CGUE in C-98/06 con sentenza 11 ottobre 2007 (Freeport Plc), aveva premesso, con riguardo alla medesima norma del Regolamento Bruxelles I, che, da un lato, *«la circostanza che domande proposte nei confronti di una pluralità di convenuti abbiano fondamenti normativi diversi non osta all'applicazione di tale disposizione»* dovendosi comunque verificare *«se le varie domande, promosse da uno stesso attore nei confronti di più convenuti, hanno tra di loro un vincolo di connessione tale da rendere opportune una trattazione e decisione uniche per evitare soluzioni che potrebbero essere tra di loro incompatibili se le cause fossero decise separatamente. A tale riguardo, l'esistenza di una divergenza nella soluzione della controversia non è sufficiente per considerare contraddittorie due decisioni. Peraltro, questa disposizione si applica qualora le domande promosse nei confronti di più convenuti siano connesse al momento del loro*

esperimento, per evitare il rischio di soluzioni eventualmente incompatibili se le cause fossero decise separatamente, senza che sia necessario verificare ulteriormente che dette domande non siano state presentate esclusivamente allo scopo di sottrarre uno di tali convenuti ai giudici dello Stato membro in cui egli ha il suo domicilio», questione allo stato non prospettata;

8. alla medesima conclusione affermativa della giurisdizione italiana, a prescindere dalla più esatta competenza interna (Cass. s.u. 6456/2020), può altresì pervenirsi in base alla prospettazione delle condotte dei convenuti siccome integranti illeciti civili dolosi o colposi, soccorrendo allora l'art.7 n.2 Regolamento (UE) n.1215 del 2012 ove permette che una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato *davanti all'autorità giurisdizionale del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire;*

9. a tenore della sentenza CGUE 29 luglio 2019, in C-451/18 (Tibor-Trans Fuvarozó és Kereskedelmi Kft) è stato ricordato che, secondo la giurisprudenza relativa all'articolo 7, punto 2, del Regolamento n. 1215/2012, detta nozione *«riguarda sia il luogo in cui si è concretizzato il danno sia quello dell'evento generatore di tale danno, di modo che il convenuto possa essere citato, a scelta dell'attore, dinanzi ai giudici dell'uno o dell'altro di questi luoghi»;* inoltre, è vero che, quanto alla *«determinazione del luogo in cui si è concretizzato un simile danno ... quest'ultimo dipende dalla questione se si tratti di un danno iniziale, derivante direttamente dall'evento generatore del danno, il cui luogo di insorgenza potrebbe giustificare la competenza ai sensi dell'articolo 7, punto 2... o se si tratti di conseguenze negative successive, che non possono fondare un'attribuzione di competenza ai sensi di tale disposizione»;* ed ancora che infatti la CGUE ha precisato che la predetta nozione *«non può essere interpretata estensivamente al punto da comprendere qualsiasi luogo in cui possano essere avvertite le conseguenze lesive di un fatto che ha causato un danno effettivamente avvenuto in un altro luogo»* per cui *«non ... comprende il luogo in cui la vittima sostiene di aver patito un pregiudizio patrimoniale in conseguenza di un danno iniziale verificatosi e da essa subito in un altro*

Stato»; più recentemente tuttavia CGUE 9 luglio 2020, in C-343/19 (VFK c. Volkswagen), ha risposto affermativamente all'interrogativo «*se l'articolo 7, punto 2, del regolamento [...] n. 1215/2012 [...], debba essere interpretato nel senso che, in circostanze come quelle oggetto del procedimento principale, sia possibile considerare come "luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto" il luogo nel territorio di uno Stato membro in cui si è verificato il danno, allorché tale danno consiste esclusivamente in una perdita economica che è la conseguenza diretta di un atto illecito commesso in un altro Stato membro»*;

10. nella vicenda, in realtà, sia l'attività di negoziazione tra ^(omissis) e i ricorrenti (organizzativa della raccolta di somme con flusso verso *trust* di diritto inglese, mai regolarizzati), già instauratrice della fattispecie, sia quella di dissipazione di quelle stesse somme - di fatto illecitamente acquisite (secondo la *causa petendi*) - nel contesto del gioco organizzato, dunque quale danno-evento, risultano espletate in Italia; può pertanto affermarsi che, anche per questa via, la giurisdizione fa riferimento al luogo nell'ambito del quale la vittima asserisce di aver subito tale danno, non quale mera conseguenza di depauperamento patrimoniale, ma specificamente attinente all'illecito asseritamente patito, laddove le stesse somme consegnate per investimento finanziario risultavano per lo più e invece dissipate, e ciò anche se l'azione è rivolta - tra gli altri - contro un soggetto con cui tale vittima non aveva stabilito rapporti contrattuali diretti (come infatti deciso in sentenza CGUE 29 luglio 2019, in C-451/18) e che viene convenuto per una violazione commessa in altro Stato (come deciso da CGUE 9 luglio 2020, in C-343/19);

11. quanto alla precisa localizzazione del giudice nazionale dotato di competenza territoriale, si osserva infine - come anticipato - che la soluzione di tale questione esula dal perimetro del regolamento di giurisdizione e semmai potrà essere oggetto di esame nel prosieguo del giudizio di merito, poiché appare affidata esclusivamente alla *lex fori* la disciplina della proposizione e del rilievo del difetto di competenza territoriale del giudice adito, posto che «*la violazione delle norme di competenza del citato*

Regolamento rileva soltanto se si traduca nel citare il convenuto davanti al giudice di uno Stato membro diverso da quello dovuto» (Cass. s.u. 6456/2020);

va dunque dichiarata la competenza internazionale del giudice italiano in merito alle domande svolte; circa le spese del presente regolamento di giurisdizione, il relativo provvedimento va rimesso al giudice presso il quale prosegue il giudizio.

P. Q. M.

dichiara che la competenza internazionale in merito alle domande svolte dai ricorrenti nel procedimento avanti al Tribunale di Aosta n.74/2019 spetta al giudice italiano; rimette al giudice presso cui procede il giudizio la determinazione delle spese del presente procedimento.

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 20 ottobre 2020

il Presidente
dott. Angelo Spirito



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi, 30.10.2020

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Sabrina Pacitti
Sabrina Pacitti

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Sabrina Pacitti
Sabrina Pacitti